

UGO CONTI

---

L'ORDINAMENTO

GIUDIZIARIO MILITARE

---

APPUNTI

~~~~~  
Estratto dal *Filangieri*, Anno XVI, Settembre 1891  
~~~~~

MILANO

Dott. LEONARDO VALLARDI, Editore

15 - *Via Disciplini* - 15

---

1891

N° *II B2*



18264  
f9c185

UGO CONTI

L'ORDINAMENTO  
**GIUDIZIARIO MILITARE**

APPUNTI



~~~~~  
Estratto dal *Filangieri*, Anno XVI, Settembre 1891  
~~~~~

MILANO  
Dott. LEONARDO VALLARDI, Editore  
15 - *Via Disciplini* - 15  
—  
1891



---

Tornando, or fa un anno, dalle grandi manovre, e riposandomi nella pace della montagna bolognese, concepì l'idea di uno studio di diritto penale militare, e precisamente di uno studio sul tema: *Organismo e funzioni dei tribunali militari*. Da un lato la mia condizione di reduce allora allora dai campi incruenti del Bresciano, piena ancora la mente di ricordi militari e guerreschi, dall'altro l'influenza del luogo, aperto, solitario e quieto, sembravano rendermi più adatto a trattare l'interessante argomento, ed a trattarlo con equanimità di giudizi. Con tutto ciò, per una serie di motivi speciali, che tutti si riducono alla mancanza di tempo, l'idea rimase sempre allo stato di pura concezione, ed anche oggi ch'io la riprendo, per svilupparla, son costretto a non riprenderla intera, contentandomi di studiare soltanto, e brevemente, la costituzione organica dei tribunali militari.

Già da qualche tempo fu avanzata un'ardita proposta: l'abolizione dei tribunali militari, a cominciare dal tribunale supremo di Guerra e Marina (1), e degli stessi Codici militari (2).

I tribunali militari sarebbero inutili, per non esservi vero bisogno, a pronunciare sui reati di loro competenza, di giudici aventi carattere e cognizioni tecniche speciali. I codici militari in quanto determinano i reati e le pene militari, sarebbero pure,

---

(1) Vedi anche discorso Imbriani alla seduta antimeridiana della Camera dei deputati del 13 giugno 1891, e relativa discussione.

(2) Vedi specialmente: LUCCHINI, *Soldati delinquenti, giudici e carnefici*, Bologna 1884; particolarmente a pag. 107-117. — DELOGU, *Il codice penale per l'esercito e i Tribunali militari*, Catania 1889. — GUARALDI, *Sull'amministrazione della giustizia militare*, Firenze 1889. — BRUCHI, *I Tribunali militari e la scienza del diritto criminale*, Siena 1890.



inutili, perchè nel codice comune troverebbero posto agevolmente e senza scandalo anche i reati militari; pei reati comuni commessi da militari oggi considerati come reati speciali basterebbe l'aggravamento della pena ordinaria; alle infrazioni disciplinari si provvederebbe coi regolamenti; e così solo in tempo di guerra si farebbe eventualmente ricorso a leggi eccezionali.

A prima vista, non esiterei forse a sottoscrivere all'ardita proposta, nè sarebbe la prima volta che mi accadrebbe di sostenere una innovazione più che coraggiosa. Ma la questione non può essere risolta con criteri esclusivamente giuridici. Qualunque siano gli argomenti teorici che si adducano, resta sempre nella pratica una domanda a farsi. Abolite la speciale giurisdizione e la speciale legislazione, verrebbe o no diminuito il necessario prestigio dell'autorità militare?... Alla quale domanda, dati gli attuali ordinamenti militari, la risposta è per lo meno assai dubbia.

Sembra più prudente però, senz'altro aggiungere, il contentarsi oggi di semplici riforme; tanto più poi se tali riforme s'indirizzino ad ottenere appunto quella maggiore conformità del diritto particolare ai principî del diritto comune, che, nel concorde riconoscimento della necessità di più severe sanzioni penali pei delinquenti militari, è, sostanzialmente, il *fine unico* anche della invocata abolizione.

Delle riforme di diritto sostanziale, al pubblicarsi del nuovo codice penale italiano, fu affidato particolarmente lo studio ad una apposita autorevole Commissione, da cui molto s'attende. Io qui, come ho già detto, non accennerò che alle riforme di diritto formale, ed anzi a quelle sole, del resto importantissime, relative alla costituzione organica dei tribunali militari (1). Quanto alla procedura propriamente detta, non farò che esprimere il mio augurio, perchè, spogliandola d'inutili formalità, e rendendone più logico e più semplice il meccanismo, si ottenga alla fine quella giustizia militare pronta, efficace e sicura, che è nei voti di tutti.

Gli articoli 293-322 del codice penale per l'esercito del 28 no-

---

(1) La revisione dei codici penali militari d'Italia, per quanto men difettosi forse di molti altri codici stranieri, era invocata nella stessa relazione al Re su essi codici dei ministri della Marina, della Guerra e di Grazia e Giustizia (Firenze 1870, pag. LIII), e si riteneva prossima fin dal 1877 (DE MAURO, *Il codice penale militare marittimo commentato* vol. I, Catania 1877, pag. 66). Eppure, non se n'è fatto ancora nulla!... — Vedi anche: SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale*, vol. I, Torino 1877, n. 158. — BORSANI e CASORATI, *Codice di procedura penale italiano commentato*, vol. I, Milano 1873, § 241.

vembre 1869, colle modificazioni portate dalla legge 25 giugno 1871, e 540-544 dello stesso codice, e gli articoli 317-359 e 597 del codice penale militare marittimo, pure del 28 novembre 1869, indicano quale sia la costituzione dei tribunali militari in Italia. Io non parlerò qui, per semplificare il mio studio, che dei tribunali militari per l'esercito, ma le stesse regole valgono anche, essenzialmente, per i tribunali militari marittimi.

Presso ogni tribunale militare esistono un *avvocato fiscale militare* ed uno o più *sostituti*, i quali corrispondono al Procuratore del Re ed a' suoi sostituti presso i tribunali ordinari, esercitando le funzioni del pubblico ministero. L'avvocato fiscale militare, come i suoi sostituti, deve essere (nei Tribunali militari territoriali) laureato in legge: le qualità ulteriori richieste per essere eletto a tale ufficio sono descritte nel regolamento organico per il servizio nei tribunali militari del 22 dicembre 1872 (articoli 13-38). Le nomine dell'avvocato fiscale militare e de' suoi sostituti sono fatte (in tempo di pace) con decreto reale.

Presso ogni tribunale militare esistono egualmente un *istruttore*, con o senza *aggiunti*, e, in tempo di pace, una *Commissione d'inchiesta*, i quali corrispondono al giudice istruttore e alla Camera di consiglio presso i tribunali ordinari, esercitando le funzioni istruttorie. L'istruttore è un capitano ovvero un ufficiale subalterno, in servizio effettivo od in ritiro: gli aggiunti pure sono scelti fra gli ufficiali. Le nomine degli ufficiali istruttori e loro aggiunti sono fatte, in tempo di pace, con decreto reale. La Commissione d'inchiesta è composta di un ufficiale superiore, presidente, e di due capitani: due altri capitani sono destinati in qualità di supplenti; tutti debbono essere in servizio effettivo e aver compiuto l'età d'anni venticinque.

Ciascun tribunale militare ha anche un *segretario*, e, nei Tribunali militari territoriali, uno o più *sostituti* (sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti), ed occorrendo, qualche *scrivano locale*, i quali corrispondono al cancelliere, ai vice-cancellieri, agli scrivani e alunni di cancelleria presso i tribunali ordinari, o ai funzionari della segreteria (segretari, sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti) delle Regie Procure. Il segretario del Tribunale militare ed i suoi sostituti sono (in tempo di pace) nominati con decreto reale: le qualità necessarie per coprire i detti uffici sono descritte nel regolamento organico per il servizio nei tribunali militari (articoli 13-16, 39-47), colle modificazioni portate dal decreto 9 dicembre 1886, salvo quanto è disposto negli articoli 311, 543 e 562 del codice penale per l'esercito. Ciascun



Tribunale militare ha pure delle *ordinanze*, le quali corrispondono agli uscieri presso i tribunali ordinari, a tenore degli articoli 192-197 del citato regolamento organico.

I tribunali militari si distinguono poi in: *Tribunali militari territoriali*, e *tribunali militari presso le truppe concentrate*, nello stato di pace, e *tribunali militari in tempo di guerra*, e *Tribunali militari straordinari*, nello stato di guerra. Vi ha inoltre, in tempo di pace, il *tribunale supremo di guerra e marina*, presso cui funge da pubblico ministero l'*avvocato generale militare*, con due o più *sostituti*, oltre il personale di segreteria e le ordinanze, corrispondentemente, in certa guisa, ai funzionari del ministero pubblico, della cancelleria e segreteria, ed agli uscieri della Corte di cassazione ordinaria.

I *tribunali militari territoriali* hanno giurisdizione determinata per decreto reale, e seggono ordinariamente ove risiede il comando di una divisione militare. Essi sono di due specie, e cioè: o *permanenti*, pel giudizio dei reati militari commessi da militari di truppa, o *speciali*, pel giudizio dei reati militari commessi da ufficiali.

I *tribunali militari territoriali permanenti* sono composti di un presidente, colonnello o tenente-colonnello, e di cinque giudici effettivi, due dei quali almeno ufficiali superiori, e gli altri capitani. Sono pure aggiunti quattro o più giudici supplenti, scelti fra gli ufficiali superiori o fra i capitani. Tutti debbono essere in servizio effettivo e aver compiuti i venticinque anni. La designazione degli ufficiali che debbono sedere come giudici nella Commissione d'inchiesta e nel tribunale è fatta dal generale comandante la divisione ove il tribunale ha sede, seguendo l'ordine di anzianità degli ufficiali dipendenti dalla divisione medesima, i cui nomi sono compresi in una apposita lista. Per le norme relative si veggano gli articoli 1 a 7, e 12 del regolamento organico. L'ufficio di giudice è permanente, e dura per regola un biennio. Prima d'entrare in funzioni è prescritto il giuramento; e, a meglio garantire l'imparzialità dei giudici, come quella del pubblico ministero e dell'istruttore, si provvede con le disposizioni speciali degli articoli 308 e 309 del codice penale per l'esercito, disposizioni corrispondenti a quelle stabilite pei giudici ordinari. I difensori vengono scelti fra i capitani e gli ufficiali subalterni della guarnigione, o fra gli avvocati patrocinanti.

I *tribunali militari territoriali speciali* si costituiscono volta per volta, quando l'occorrenza se ne presenta, in alcune sedi di tribunali permanenti. La composizione, quanto al numero dei

giudici effettivi, è la stessa che quella dei tribunali permanenti suddetti, ma il grado del presidente e dei giudici varia secondo il grado dell'accusato, in conformità della tabella annessa all'articolo 312 del codice penale per l'esercito. I giudici supplenti son due. Inoltre i giudici sono estratti a sorte: tra gli ufficiali residenti nella divisione quando il giudicabile non è ufficiale generale, tra gli ufficiali generali aventi il grado e l'anzianità di cui alla precitata tabella se il giudicabile ha il grado di generale. Su di che veggansi pure gli articoli 8-12 del regolamento organico.

I *tribunali militari presso le truppe concentrate* sono poi istituiti per decreto reale presso il generale comandante le truppe stesse, quando il concentramento avvenga fuori dei luoghi ove siedono i tribunali militari territoriali, ma la composizione è sempre la stessa.

Passando allo stato di guerra, i *tribunali militari in tempo di guerra* hanno giurisdizione su quella parte dell'esercito che si trova in campagna, e sono pure essi composti come i tribunali militari territoriali sopraddetti, sia permanenti, sia speciali. Il loro numero varia a seconda delle circostanze, e così i giudici vengono estratti a sorte o designati a seconda dei casi.

I *tribunali militari straordinari* sono invece, come indica il nome, ben diversamente costituiti dai tribunali militari territoriali. Essi vengono convocati allorchè, in assenza d'altro tribunale, uno dei comandanti indicati nell'art. 541, alinea, del codice penale per l'esercito ravvisi indispensabile di dare nell'interesse della disciplina un pronto esempio di giustizia. Il titolo del reato deve importare la pena di morte, e l'imputato esser stato colto in flagranza, od arrestato a clamore di popolo, o per un fatto notorio. I tribunali militari straordinari sono composti del presidente, che è l'ufficiale più elevato in grado dopo il comandante, e di cinque giudici, non aventi interesse in causa, e designati per anzianità fra gli ufficiali, secondo le regole ordinarie dei gradi.

Da ultimo, il *tribunale supremo di guerra e marina*, cioè la Corte regolatrice militare in tempo di pace, ha sede nella capitale, ed è composto di un presidente, tenente-generale o vice-ammiraglio, e di otto giudici, di cui tre ufficiali generali in attività di servizio, in disponibilità od in ritiro, appartenenti due all'esercito ed uno alla marina, tre consiglieri di Stato, e due presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello. Vi hanno inoltre cinque giudici supplenti, di cui due come sopra militari, appartenenti uno all'esercito ed uno alla marina, e tre scelti fra



i consiglieri di Stato e della Corte d'appello. Per la validità delle deliberazioni basta però, di regola, il concorso di soli sette giudici, dei quali tre militari, compreso il presidente, e quattro non militari. Le nomine dei giudici sono fatte per decreto reale, e l'ufficio è permanente, e dura finchè gli eletti, o non siano destinati ad altre funzioni fuori della capitale od altrimenti incompatibili, o non perdano la qualità richiesta per la loro nomina. Il difensore avanti al tribunale supremo dev'essere avvocato presso la Corte di cassazione o la Corte d'appello della capitale.

Questo, per sommi capi, l'organismo dei nostri tribunali militari. Vediamo ora, pure sommariamente, se esso corrisponda ai voti della scienza e della pratica.

E cominciamo dal rappresentante il pubblico ministero. Poniamo da parte, innanzi tutto, quei codici militari per i quali non esiste un funzionario speciale del pubblico ministero. Non credo che oggi possa esservi alcuno in Italia che sostenga la confusione, presso i tribunali militari, in una sola persona, sia anche un uomo di legge, delle più disparate funzioni giudiziarie, come pure avviene per i Codici seguenti. Nel Belgio, infatti, per la legge di procedura militare del 20 luglio 1814, una medesima persona copre il triplice ufficio di pubblico ministero, d'istruttore e di segretario. A ciò s'aggiunge, in generale, una quarta funzione, quella di difensore (difensore unico o no dell'accusato), in Norvegia, per l'istruzione dei Consigli di guerra del 9 marzo 1683, in Danimarca, per la stessa istruzione, in Olanda, ove pure vige la citata legge belga di procedura militare, in Germania (esclusi il Wurtemberg e la Baviera), per la legge prussiana di procedura militare del 3 aprile 1845, debitamente estesa (1), nel Wurtemberg stesso, per la legge di procedura militare del 20 luglio 1818, in Serbia, per il codice penale militare del 9 settembre 1864, nella Spagna, per la legge sull'organizzazione e le attribuzioni dei tribunali di guerra del 10 marzo 1884, negli Stati Uniti dell'America del Nord, per la raccolta di regolamenti del 17 febbraio 1881. E inoltre (per tutti, o quasi, i codici suddetti) la persona medesima in discorso funziona nel Consiglio di guerra come relatore, dirige il dibattimento, ed ha l'incarico della redazione della sentenza; ed anzi, in Austria-Ungheria, per la legge del 20 settembre 1837, addizionale alla Teresiana del 31 dicembre 1768, essa ha pur voto

---

(1) Quanto al diritto sostanziale vige nell'Impero Germanico il codice penale militare del 1872.

come giudice (1). Ciò premesso, tre differenti sistemi si presentano riguardo allo speciale funzionario del ministero pubblico innanzi ai tribunali militari: questi, cioè, può essere, o un ufficiale dell'esercito, o un giureconsulto militare, o lo stesso rappresentante l'accusa presso i tribunali ordinari. Il primo sistema, in genere, si pratica in Francia, per il codice di giustizia militare del 9 giugno 1857, in Inghilterra, per l'*Army-act* del 27 agosto 1881, in Portogallo, per il codice penale militare del 9 aprile 1875, in Grecia, per il codice penale militare del 31 maggio 1860, in Turchia, per il codice penale militare pubblicato sotto il regno del sultano Abdul-Aziz (1861-1876), in Rumenia, per il codice penale militare del 26 maggio 1881. Il secondo sistema è applicato, oltrechè in Italia, nella Svizzera, per il codice penale militare del 27 agosto 1851, in Finlandia presso il Consiglio di guerra superiore, per la legge penale militare del 9 aprile 1877, in Russia presso i Consigli di guerra di circoscrizione, per la legge penale militare del 24 novembre 1879, in Baviera presso i tribunali militari di circoscrizione, per la legge di procedura militare del 29 aprile 1869. Il terzo sistema, infine, può dirsi in qualche maniera seguito nella Svezia, per il codice penale militare del 7 ottobre 1881, quando i Consigli di guerra sono chiamati a giudicare di fatti gravi addebitati a sott'ufficiali o soldati, o quando l'accusato è un ufficiale. E infatti in tali casi è il Cancelliere di giustizia che, sulla domanda del capo competente, designa, per ogni singolo processo, il rappresentante del pubblico ministero. E più esplicita e più larga era la proposta presentata nel 1870 alla Camera dei deputati italiani dagli onorevoli Crispi, Rattazzi, Curti, Oliva, Carcassi, Speciale, Busi, Mazzarella e De Ruggieri, per cui si abolivano gli avvocati fiscali militari, e il loro ufficio veniva affidato al Procuratore del Re ed ai Sostituti Procuratori del Re presso il tribunale ordinario della città capoluogo della divisione militare o del dipartimento marittimo.

Ora, non credo di dovermi molto dilungare nell'esporre i motivi per i quali io preferisco il secondo dei sistemi accennati, vale a dire, quanto al pubblico ministero, il mantenimento dello

---

(1) Avverto che queste e le seguenti notizie sulle legislazioni straniere furono da me riassunte (senza ch'io possa qui occuparmi dei particolari) principalmente dall'opera del GRAN, *Fonctionnement de la justice militaire dans les différents États de l'Europe*, Christiania, 1884-1885, vol. 3; oltre gli studi da me personalmente fatti all'estero sull'argomento.



*statu quo* presso i nostri tribunali militari. Se in Francia si credè di dovere affidare ad ufficiali dell'esercito (e, d'altra parte, ad ufficiali opportunamente prescelti) anche le funzioni del pubblico ministero, come ogni altra funzione del Consiglio di guerra, e dello stesso Consiglio di revisione, questo avvenne principalmente pei tristissimi effetti conseguiti alla inconsiderata introduzione dell'elemento civile nei giudizi militari al tempo della rivoluzione (1); ma in Italia la sostituzione, nelle funzioni importantissime d'accusatore pubblico, degli ufficiali dell'esercito agli attuali avvocati fiscali militari segnerebbe il più deplorabile regresso. Che se oggi può per avventura temersi la preponderante influenza dell'accusatore, uomo di legge, nominato per decreto reale, non soggetto alla gerarchia militare, sull'istruttore, sui giudici, sul difensore, non egualmente dotti, non egualmente indipendenti che lui, questo pericolo scomparirebbe fra breve, quando appunto, coll'approvarsi la riforma di che appresso vien detto, accanto al pubblico ministero uomo di legge e indipendente avessero posto nei tribunali militari, pur senza menomarne il prestigio, anzi aumentandolo, un istruttore, un presidente, un difensore anche, egualmente uomini di legge, egualmente indipendenti. Ma se il rappresentante il pubblico ministero presso i tribunali militari deve dunque aver laurea in legge, e non venir sottoposto alla gerarchia militare, mal conciliabile coll'indipendenza del suo ufficio, egli deve essere però uno speciale funzionario, addetto al solo tribunale militare, dipendente dal Ministero della Guerra, equiparato ai gradi militari (al grado di colonnello o tenente-colonnello l'avvocato fiscale militare, e al grado di maggiore i sostituti avvocati fiscali militari), obbligato, all'udienza, in luogo della toga del magistrato ordinario, a vestire un'uniforme militare. Il concetto di codici e tribunali militari è inseparabile dal concetto di particolari funzionari che ad essi codici e ad essi tribunali attendano in maniera esclusiva. E nel modo stesso che oggi appaiono ancor necessari alla società militare codici e tribunali penali speciali, appare per conseguenza necessario che esistano speciali funzionari della giustizia militare. Fra il sistema che dirò francese, il quale accerta del carattere e della competenza militare dell'accusatore, ma non delle sue cognizioni giuridiche, ed il sistema proposto dall'on. Crispi e da' suoi colleghi, il quale per contrario

(1) Vedi anche DELAPERRIERRE, *Cours de législation et d'administration militaires*, t. I, Paris 1879, pag. 731.

accerta delle cognizioni giuridiche di esso accusatore, ma non del carattere e della competenza militare di lui, il termine giusto mi par quello di un funzionario che, senza essere nè militare nè magistrato ordinario, unisca pure in qualche guisa alla conoscenza del diritto le qualità militari, e presenti così, sotto ogni aspetto, le garanzie migliori. Nè a questo si opponga che gli avvocati fiscali militari, e così ogni altro magistrato speciale militare che venga istituito, non presentano le stesse garanzie d'imparzialità del magistrato ordinario precariamente addetto al tribunale militare, essendo essi naturalmente propensi a giudicare le questioni nel solo interesse della disciplina e del servizio militare. Questa obiezione, infondata ed ingiuriosa (possiamo dirlo fin da ora) anche rispetto ai giudici *militari*, è tanto più assurda per riguardo ai *funzionari civili* della magistratura militare. È troppo chiaro che l'avvocato fiscale militare, non altrimenti che il Procuratore del Re eventualmente delegato, deve curare la fedele applicazione della legge militare, e null'altro. Supporre che il primo ecceda in severità è così ingiustificato come attribuire al secondo il proposito di una eccessiva mitezza. Contro i magistrati indegni ordinari o speciali, le sanzioni non mancano: ma non si elevino le insinuazioni e i sospetti all'onore di argomenti giuridici. Si assimi poi fin che si vuole il rappresentante il pubblico ministero presso i tribunali militari al rappresentante il pubblico ministero presso i tribunali ordinari, e, come hanno comuni i principi che ne regolano le funzioni, abbiano essi comune anche il nome, corrispondendo il *procuratore militare*, ed i *sostituti procuratori militari*, secondo la denominazione adottata anche in Russia, al Procuratore del Re, ed ai sostituti procuratori del Re. Ciò contribuirà forse ad accrescere la stima e la simpatia del pubblico verso i funzionari della giustizia militare. Ma ai tribunali militari appunto si conservino magistrati propri, magistrati militari.

Qualche utile modificazione, d'altronde, e di forma e di sostanza, potrebbe e dovrebbe introdursi nel regolamento organico per il servizio nei tribunali militari per ciò che concerne l'idoneità alle funzioni del pubblico ministero, in coordinamento anche alle riforme di cui appresso. Sarebbe desiderabile pure che non solo si rimettessero in uso i concorsi per la nomina ad alunno (e gli alunni potrebbero chiamarsi *uditori militari*, in corrispondenza agli uditori ordinari), ma anzi che dalla categoria degli alunni dichiarati idonei alle funzioni del pubblico ministero quasi esclusivamente si ricavassero i sostituti avvocati fiscali — per continuare nella nomenclatura attuale — tenendo nel massimo



conto, in ogni modo, fra i titoli degli aspiranti agli uffici del pubblico ministero presso i tribunali militari, quei documenti che attestassero della loro conoscenza, teorica e pratica, della legislazione militare in genere. Non crederei invece, in coordinamento sempre alle riforme già accennate, ammissibile il passaggio dalla carriera delle segreterie alla carriera del pubblico ministero, passaggio che qualcuno vorrebbe forse introdotto, trattandosi, come s'intende di leggeri, di due carriere troppo differenti fra loro. Ciò potrebbe per avventura ammettersi solo in via eccezionale e transitoria, per riguardo agli attuali sostituti segretari, e sostituti segretari aggiunti, laureati in legge. Ma, di regola, le due carriere debbono restare distinte, nel modo stesso che distinte sono la carriera delle cancellerie e segreterie e la carriera del pubblico ministero presso i tribunali ordinari, e niuno pensa certamente a farne un'unica carriera.

Quanto all'istruttore, già dissi che, avanti tutto, dovrebbe essere egli pure uomo di legge, anzichè capitano od ufficiale subalterno, com'è ora in Italia, ed ho ragione di credere che ormai tutti s'accordino in questa idea. Del resto, cominciamo anche qui dal porre in disparte, senz'altro, il sistema, poco scientifico, ma pure accolto in Inghilterra e negli Stati Uniti dell'America settentrionale, e nella Svezia e in Finlandia allorchè si tratta di sott'ufficiali, caporali o soldati, di affidare la ricerca delle prove al tribunale medesimo che deve giudicare del fatto. Anche qui, poi, si presentano tre differenti sistemi, e cioè: o l'istruzione è affidata a un ufficiale dell'esercito (assistito o no da un segretario), come avviene in Italia, in Francia, in Spagna, in Rumenia, in Grecia, in Turchia, ed in Svizzera generalmente; o ad un giureconsulto militare, come in Baviera, in Portogallo, ed in Russia quando trattasi di fatti gravi; o ad una Commissione istruttoria, composta in generale dallo stesso giureconsulto e di uno o più ufficiali. Tale Commissione si compone di due ufficiali, o di un uditore, o auditore (giureconsulto militare), e due ufficiali, se occorre, nel Belgio ed in Olanda; di due ufficiali, o di un uditore e un ufficiale, o di un uditore e due ufficiali, secondo i casi, in Germania; di un uditore e due ufficiali, sott'ufficiali o soldati, in Serbia; di un uditore e due ufficiali nel Wurtemberg ed in Austria-Ungheria; di un uditore e tre ufficiali in Norvegia e in Danimarca. In coerenza ai concetti già espressi, è quest'ultimo sistema che mi parrebbe da accogliersi, in sostanza, a preferenza degli altri. Per quanto, infatti, un ufficiale possa avere particolare attitudine alle funzioni d'istruttore, gli faranno sempre di-

fetto, nell'esercizio delle stesse importanti funzioni, quella calma e quella sicurezza che dipendono dal possesso completo, oltrechè di cognizioni teoriche militari, di un vasto patrimonio di cognizioni giuridiche. E però oggi l'ufficiale istruttore può facilmente lasciarsi influire dall'avvocato fiscale militare, o anco dal segretario, o dilungarsi nell'esperimento delle diverse prove, mentre così non accadrebbe s'egli fosse più dotto e più esperto di discipline giuridiche. Occorre dunque che l'istruttore presso i tribunali militari sia pur egli uomo di legge, come l'istruttore presso i tribunali ordinari, e così al giudice istruttore comune corrisponda il *giudice istruttore militare*. Non saprei però approvare che a tale ufficio si chiamasse un giudice del tribunale ordinario. Qui pure, come pel rappresentante il pubblico ministero, e per le stesse ragioni, mi pare evidente la convenienza di un funzionario speciale, appartenente alla magistratura militare, equiparato ai gradi militari (e precisamente al grado di maggiore, come il sostituto avvocato fiscale attuale, cui corrisponderebbe per rango), obbligato, all'udienza, a vestire una particolare divisa militare. E s'intende che al detto funzionario dovrebbe essere egualmente interdetto l'esercizio di qualsiasi professione, malgrado il diverso sistema che in proposito sia praticato altrove. Così gli alunni (o *uditori militari*) di cui parla il citato Regolamento organico compirebbero il loro tirocinio nell'ufficio d'istruzione come in quello del pubblico ministero, e, dopo il prescritto esame pratico, verrebbero quindi dichiarati idonei alle funzioni d'istruttore come a quelle del pubblico ministero, e poscia nominati, con decreto reale, o *giudici istruttori militari* o *sostituti procuratori militari*, a seconda della loro speciale attitudine; come appunto nella magistratura ordinaria gli uditori, passando per l'ufficio di aggiunto giudiziario, divengono poi o giudici o sostituti procuratori del re. Ma al giudice istruttore così nominato, tanto superiore per dottrina all'ufficiale istruttore, farebbero tuttavia difetto, ed il carattere propriamente militare, e la cognizione approfondita dell'ambiente delle caserme: onde per me l'utilità (a somiglianza del tribunale giudicante) della presenza di due ufficiali, chiamati, come assessori, a costituire con esso giudice la *Commissione istruttoria*. La quale Commissione, venendo invece composta di soli ufficiali, è troppo chiaro che non presenterebbe le necessarie garanzie di competenza in materia giuridica. S'intende poi che questi ufficiali, aventi il grado di capitano, nel giudizio dei militari di truppa, ed il grado immediatamente superiore a quello dell'accusato, nel giudizio degli ufficiali (e ciò ad evitare il so-



spetto di mancanza d'imparzialità e d'indipendenza), dovrebbero essere in servizio attivo, ed aver superati i venticinque anni, venendo nominati al modo stesso che i giudici del Tribunale militare, di cui più oltre, e però senza diritto ad indennità alcuna. Ed essi non dovrebbero soltanto presenziare all'istruttoria, come per le vecchie leggi della Norvegia, e per altre legislazioni penali militari, ma, sotto la guida del giudice istruttore, presidente della *Commissione istruttoria*, prender parte agli atti tutti dell'istruzione, e così alla decisione sul rinvio o meno dell'accusato innanzi al tribunale militare. La presenza dei suddetti ufficiali, e la loro partecipazione agl'incombenti istruttori ed alla decisione di rinvio, mentre accrescerebbe la serietà e la solennità dell'istruzione, e gioverebbe agli interessi generali della giustizia, rappresenterebbe anche, riguardo all'accusato, una ulteriore garanzia. Così in presenza e per opera di militari veri e propri il reo verrebbe, nei congrui casi, interrogato e giudicato, all'istruttoria come al dibattimento, con maggiore effetto disciplinare e morale che per qualunque altro possibile sistema. Nè egli avrebbe, d'altra parte, a temere gli mancassero le garanzie di dottrina e indipendenza nei magistrati giudicanti di che godono i prevenuti comuni, poichè la direzione dell'istruttoria e del dibattimento (le cui norme sostanziali, del resto, sono le stesse nei giudizi militari come nei giudizi ordinari) rimarrebbe sempre affidata a un funzionario uomo di legge. Al che si aggiunga, senza addentrarci nella procedura dei tribunali militari (il che sarebbe pur necessario, ma non mi è oggi concesso), che la *Commissione istruttoria* così costituita interverrebbe, d'altro canto, solamente in alcuni processi, e cioè in quelli di maggior gravità, per riguardo alla natura del delitto commesso, alla qualità dell'accusato, alla difficoltà della prova, ammettendosi invece come regola la citazione diretta dell'accusato dinanzi al tribunale militare; e, inoltre, che la Commissione d'inchiesta attuale, come affatto superflua, verrebbe in ogni caso abolita. Per tal modo la predetta *Commissione istruttoria*, anzichè complicare o ritardare i procedimenti militari, come forse a prima vista si potrebbe temere, contribuirebbe in modo pratico alla semplificazione dei procedimenti medesimi, e però al conseguimento di quella giustizia militare d'azione quasi fulminea che rappresenta, anche per ragione d'economia di spese, l'ideale in materia. E infatti; a non dir altro, ho constatato che in quei paesi ove funziona la *Commissione istruttoria* i procedimenti sono in genere assai più sollecitamente spediti che negli altri ove esiste un solo istruttore, uomo di legge o militare.

Nulla è da dirsi del segretario, e dei suoi sostituti, se non fosse qualche lieve modificazione da introdursi nelle disposizioni regolamentari che li riguardano: l'importanza del loro ufficio scemerà non poco ove si applichino le proposte innovazioni, ma la loro presenza sarà sempre utile, nell'istruzione come nel giudizio propriamente detto. D'altronde, il personale di segreteria presso i tribunali militari corrisponde, come dissi, al personale delle cancellerie e segreterie presso i tribunali ordinari, e, come gli altri funzionari civili appartenenti all'amministrazione della giustizia militare, i *segretari*, *sostituti segretari*, e *sostituti segretari aggiunti*, debbono essere equiparati ai gradi militari, e cioè, rispettivamente, al grado di capitano, tenente, e sotto-tenente, e obbligati all'uniforme all'udienza. Da ultimo, le *ordinanze* addette ai tribunali militari, e provenienti dai militari di truppa, corrispondono, come pure si disse, agli uscieri dei tribunali ordinari.

Passando alla composizione dei tribunali giudicanti, basta evidentemente che parliamo dei *tribunali militari territoriali*: ciò che sarà detto di essi varrà egualmente per i *tribunali militari presso le truppe concentrate* (a cui, del resto, non si fa mai ricorso), e, anche, per i *tribunali del tempo di guerra*. Dei *tribunali straordinari* non è il caso d'occuparsi. Il sistema, inoltre, dei tribunali territoriali, residenti in un determinato luogo, quale esiste in Italia per il tempo di pace, mi sembra preferibile di gran lunga al sistema dei tribunali stabiliti presso i corpi militari separati, e tale è oggi la prevalente opinione. Ed anco mi sembra praticamente preferibile, senz'altro, il sistema di giudici appositi nominati per decidere in fatto ed in diritto le cause militari, sistema accolto in Italia, e in quasi tutte le nazioni civili, e suscettivo di miglioramenti, al poco rassicurante sistema del giurì militare, in uso solo in Baviera e in Svizzera.

I giudici dei tribunali militari che diremo, genericamente, di prima istanza, sono poi, o tutti militari, compreso il presidente, o solo in parte militari, compreso il presidente, o solo in parte militari, non compreso il presidente. Son tutti militari, compreso il presidente, in Italia, Norvegia, Danimarca, Germania, Wurtemberg, Inghilterra, Francia, Serbia, Turchia, Belgio, Olanda, Spagna, Grecia, Rumenia, e negli Stati Uniti dell'America settentrionale; son militari solo in parte, compreso però il presidente, perchè vi si aggiunge un giudice uomo di legge (giureconsulto militare), nella Svezia, in Finlandia, in Austria-Ungheria, in Portogallo, o perchè se ne aggiungono due o tre, secondo le circostanze, in Baviera; son militari solo in parte, perchè il presidente è un



giureconsulto militare, in Svizzera, o perchè, oltre il presidente, anche due giudici sono giureconsulti militari, in Russia. Il tribunale militare composto di veri e propri militari appunto, ma presieduto da un uomo di legge, appartenente alla magistratura militare e specialmente adibito a tali funzioni: ecco il sistema che a me sembra sott'ogni rispetto migliore. Sarebbe questo il terzo dei sistemi or ora accennati, ma non precisamente lo stesso, poichè, a tacer d'altro, nella Svizzera, come si sa, al tribunale è aggiunto un giurì militare, ed in Russia, nei Consigli di guerra di circoscrizione, oltre il presidente, anche due giudici, su sei membri puramente militari, sono giureconsulti militari.

D'altro canto, il sistema di comporre esclusivamente di militari il tribunale militare, od almeno il consesso giudicante, risponde all'idea che dei delitti e dei delinquenti militari non vi siano, nell'interesse della disciplina, altri giudici possibili all'infuori dei militari stessi. Questa idea, allo stato attuale delle cose, non sarebbe per sè inesatta, ma si dovrebbe insieme dimostrare che la giustizia militare può rettamente amministrarsi (rettamente, si badi) senza l'intervento d'alcun uomo di legge. Questo intervento, invece, si rivela, più che utile, necessario nella pratica. E però, tranne (ch'io sappia) in Francia, in Turchia e in Rumenia, dovunque si è chiamato a prender parte alle funzioni dei tribunali militari, in un modo o in un altro, almeno un uomo di legge, e anzi di questo si è fatto, se non sempre per forza di legge, certo per forza delle cose, il direttore di tutto il giudizio: e così *Gerichtsdirektor* chiamasi appunto in Baviera l'uditore. Che se, a tutt'oggi, prevale però, quanto al consesso giudicante, il sistema di composizione esclusivamente militare, ciò si deve ad una esagerata preoccupazione del carattere militare di esso consesso; ma, per il fatto che il funzionario giureconsulto non siede fra i giudici, non è certo tolta, e neppur scemata, l'influenza del funzionario medesimo sopra i pronunciati del tribunale, di cui, sotto altra veste, forma parte integrante. E così, dove pure si riconosce l'opportunità che almeno un giureconsulto, giureconsulto militare, siedesse fra i giudici, ma, in ossequio alla tradizione, si mantenne alle funzioni di presidente un militare, si avvera poi questo sconcio: che il presidente è tale sol di nome, mentre chi interroga l'accusato e i testimoni, chi, in una parola, dirige il dibattimento, e, poscia, redige la sentenza (compie, cioè, le due funzioni appunto proprie del presidente) è solo il giudice giureconsulto. Dal che consegue come il sistema da me proposto sia il più pratico, il più logico ed il più conveniente.

Nei giudizi militari può ben dirsi che, avanti, durante e dopo il dibattimento, tutto, o quasi, dipende dal presidente: e ciò tanto più per il potere discrezionale concesso coll'art. 441 del Codice penale per l'esercito al presidente medesimo. Ora, come si può con animo tranquillo affidare sì importanti funzioni ad un tenente-colonnello (poichè assai di rado oggi in Italia un colonnello presiede il tribunale militare *permanente*); o, in sua mancanza, ad un maggiore, se non a un capitano, il quale, per quanto rispettabile, non possiede cognizioni giuridiche di sorta? E come tanto più, quando, per cambiamenti di residenza, per promozioni, o per altro motivo, il presidente, anzichè durare in carica un biennio, va mutandosi con una deplorable frequenza? E quando, inoltre, gli manca spesso il tempo e la volontà per dedicarsi tutto al gravissimo ufficio, nell'adempimento del quale non può non trovarsi a disagio; e però avviene che il funzionario, oggi di solito laureato in legge, il quale funge da segretario del tribunale giudicante, ed estende la sentenza, eserciti sul presidente medesimo e sui giudici del tribunale, raccolti in Camera di consiglio, la più grande influenza?... Presso a poco lo stesso può dirsi del generale chiamato a presiedere il tribunale militare *speciale*. Occorre dunque, ripeto, che il presidente del tribunale giudicante, come il presidente della *Commissione istruttoria*, sia uomo di legge, stabilmente ed esclusivamente chiamato a tale ufficio importantissimo, essendo i giudici veri e propri militari; e però, principalmente, che il dibattimento sia condotto e la sentenza estesa colle usate garanzie dei tribunali ordinari, pur non diminuendosi il prestigio militare del consesso giudicante: in questo modo solo si conciliano disciplina e diritto. Il presidente, d'altro canto, illuminerebbe così eventualmente i giudici sulle questioni giuridiche, e, a sua volta, sarebbe illuminato da loro sulle questioni tecniche, in sussidio al risultato delle testimonianze e perizie, ed alla sua personale esperienza di cose militari. E credo anche di poter garantire che i militari italiani (a differenza forse d'altri) avrebbero tanto buon senso da accogliere di buon grado l'elemento giuridico, o, in altri termini, l'influenza civile, nella composizione dei loro tribunali. Questa influenza civile, però, non dovrebbe già cambiar natura ai tribunali militari, perciocchè si tratta d'introdurvi opportune riforme, non di distruggerne l'essenza.

Laonde crederei anche necessario, come pel *procuratore militare*, e per il *giudice istruttore militare*, che il *presidente del Tribunale militare* fosse un funzionario essenzialmente civile, ma un funzionario speciale, appartenente alla magistratura militare, equi-



parato ai gradi militari (e precisamente, al grado di colonnello o tenente-colonnello, come il *procuratore militare*, cui corrisponderebbe per rango), obbligato a vestire la divisa in udienza. E come dall'ufficio di *sostituto procuratore militare* a quello di *procuratore militare*, così dall'ufficio di *giudice istruttore militare* si sarebbe di regola promossi, e nominati con decreto reale, a quello di *presidente del Tribunale militare*, pur restando le due carriere promiscue, egualmente che nella magistratura ordinaria. Delegare, invece, un giudice del Tribunale penale ordinario ad occupare temporaneamente, con apposita indennità, la carica di presidente del collegio militare giudicante non mi sembra nè pratico nè buono. Infatti, se mi par facile l'accordo fra dei giudici militari e un presidente funzionario civile ma alla dipendenza dell'Amministrazione della guerra, e avente fatto particolari studi, pratici e teorici, di diritto militare, non credo che generalmente potesse dirsi lo stesso a riguardo di un presidente magistrato ordinario, non avente comunanza alcuna di posizione e di studi coi membri militari del collegio. Mentre sarebbe pur desiderabile che presidente e giudici formassero come un corpo solo, bene e saldamente costituito, e non già una riunione d'elementi diversi precaria e mal connessa. È intuitivo che il giudice del Tribunale ordinario, nell'adempire alle funzioni di presidente del Tribunale militare, non potrebbe, talora almeno, non sentirsi sprovvisto della necessaria autorità sui giudici e sulle parti. La pratica ammaestra, ad esempio, che gli stessi sostituti avvocati fiscali attuali, provenienti dalla categoria dei pretori, degli aggiunti giudiziari, o degli avvocati, sulle prime si trovano a disagio nei Tribunali militari. E questa specie di soggezione del funzionario civile rimpetto ai membri militari del collegio giudicante tanto più sarebbe a constatarsi, e tanto più a deplorarsi, dato il presidente magistrato ordinario. Mantenere poi il carattere di magistrato militare al rappresentante il pubblico ministero, ma negarlo all'istruttore e al presidente del tribunale, ricorrendo ai magistrati ordinari, è tal concetto che mi sembra sommamente contraddittorio. Perchè rifiutarsi a istituire, accanto alla magistratura ordinaria, la magistratura speciale militare, non inferiore alla prima per intelligenza, per dottrina, per dignità?... E come non comprendere che, nell'ipotesi suddetta, l'azione del rappresentante il pubblico ministero, magistrato militare, prevarrebbe indebitamente sull'azione dell'istruttore e del presidente non magistrati militari? Se poi il pubblico accusatore, l'istruttore e il presidente del collegio, dovessero essere tutti

magistrati ordinari, sol precariamente delegati a tali funzioni, sparirebbe, a mio avviso, ogni idea di Tribunale militare territoriale. Meglio, allora, o il mantenimento totale dello *statu quo*, o la totale abolizione dei tribunali militari; ma lo stato attuale non risponde nè al bisogno di buona giustizia nè alle esigenze della disciplina militare, e l'abolizione sarebbe per lo meno prematura. È d'uopo adunque, ripeto, far ricorso al sistema da me sommariamente proposto, per il quale l'azione dei membri giureconsulti e l'azione dei membri militari del Tribunale militare si temperano a vicenda, promettendo frutti di sapiente giustizia. Nei tribunali militari come nei tribunali comuni l'ideale deve poi essere un solo: non l'applicazione di pene eccessive, sia nel senso del rigore che della mitezza, ma l'applicazione inmancabile della sanzione penale ogniquale volta un reato sussista. E questo affinchè non s'ingeneri in alcuno il dubbio che, per il non retto funzionamento dei congegni della giustizia punitiva, sia ancor facile ai rei, pure non isfuggiti alle ricerche della pubblica forza, il guadagnarsi una immeritata impunità. Al resto, ad impedire cioè possibilmente i delitti, ed a correggere colla pena i delinquenti, provvederanno, nella società militare come nella società comune, le particolari discipline preventive e penitenziarie.

Accanto al presidente siedono nei nostri Tribunali militari territoriali cinque giudici. Ora, parrebbe preferibile che questi fossero sei, e così, col presidente, che il collegio giudicante si componesse di sette membri, come avviene in Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia, nel Belgio dinanzi ai Consigli di guerra ordinari, nel Wurtemberg per le gravi infrazioni. Non già che l'aumento nel numero dei giudici sia il modo migliore per accrescere la importanza del tribunale e le garanzie di buon giudizio, poichè, più che del numero, è della qualità dei giudicanti che si deve occuparsi, e, d'altra parte, tratterebbesi di aggiungere un sol giudice al numero attuale. Ma, con la mia proposta, come appresso vedremo meglio, si avrebbe un ufficiale superiore o un ufficiale generale di più fra i giudicanti, secondochè si parli di Tribunale permanente o di Tribunale speciale, il che non potrebbe non giovare alla dignità e alla serietà del tribunale, oltrechè si eviterebbe così il caso della parità di voti, e non si avrebbe più il bisogno di ricorrere alla presunzione, per quanto fondata, in favore del reo. Ed infatti, dove pure i giudici del tribunale militare non raggiungono, o superano il numero di sette, è sempre un numero dispari che vien prescelto, per il detto ultimo motivo, e così avviene in Finlandia, Svizzera, Serbia,



Svezia, Rumania, Russia, Inghilterra, Germania, Stati Uniti d'America, nel Belgio dinanzi alla Corte militare, nel Wurtemberg per le infrazioni lievi, e, generalmente, in Norvegia, Danimarca e Baviera (1). Solo in Austria-Ungheria si ha il numero fisso di otto giudici, numero pari, oltre l'Italia, dove i giudici, compreso il presidente, sono sei.

I giudici, eccettuati il presidente, debbono essere militari, come sappiamo. Ora, si disse da qualcuno (2) che i giudici *militari* non sono nè indipendenti, nè imparziali, nè idonei al loro ufficio. Non sarebbe difficile il ribattere simili accuse. Ma esse accuse vennero dirette ai giudici dei Tribunali militari attuali, *tutti militari*, e però cadono per sè stesse di fronte alle accennate riforme. Cadrebbero poi, in ogni modo, di fronte ai fatti perchè esagerate. Certo, i giudici dei Tribunali militari non sono nominati dal re ed inamovibili, come i giudici dei tribunali ordinari: ma è questa una necessità inerente alla istituzione della giustizia militare, necessità, del resto, che non crea seri pericoli in pratica; mentre, d'altra parte, l'indipendenza dei giudici stessi può, occorrendo, esser vieppiù garantita a mezzo appunto delle riforme in discorso. Certo, i giudici dei Tribunali militari pronunciano in materia che da vicino li riguarda: ma anche questa è una necessità naturale; nè perciò certamente è permesso di dubitare della loro imparzialità, date le disposizioni vigenti che la garantiscono, e tanto più col nuovo modo proposto di costituzione dei Tribunali militari. Certo, finalmente, i giudici dei Tribunali militari non posseggono d'ordinario le cognizioni giuridiche occorrenti per risolvere le questioni di diritto che loro si presentino: ma ciononpertanto si ritiene oggi ancor necessario che essi, e non i giudici togati, statuiscono sui reati militari; e, d'altro canto, le riforme allo studio, anche per ciò che attiene alla procedura, ed in ispecie la riforma relativa al presidente, sono principalmente destinate a togliere ogni inconveniente in proposito, aggiungendosi alle esistenti garanzie d'idoneità.

Che il Tribunale militare poi, eccettuato sempre il presidente, non

---

(1) Anche per il Codice militare della repubblica di Guatemala, parte seconda, i Consigli di guerra ordinari sono composti di un numero dispari di membri, e cioè di un presidente e quattro giudici militari (*vocales*).

(2) V. BRUCHI, *I Tribunali militari, ecc.*, specialmente a pag. 75-94; ed in senso contrario, favorevole cioè ai giudici militari: SETTI, *L'esercito e la sua criminalità*, Milano, Brigola, pag. 110, 167-169. — PIO, *Elementi di diritto penale militare. Procedura*, Prato, 1888, pag. 20-25.

si componga che di soli ufficiali, come avviene in Italia, io non saprei non approvare. Tale è il sistema più generalmente seguito. Però in Francia, in Serbia ed in Turchia, siede come giudice dei militari di truppa anche un sott'ufficiale, ed egualmente come giudici siedono dei sott'ufficiali, caporali e soldati, in Norvegia, Danimarca, Germania, Austria-Ungheria, Wurtemberg. Questo, di comprendere nel consesso giudicante dei militari dello stesso grado dell'accusato, o almeno del suo stesso rango, e però di ammettervi anche, nei congrui casi, dei militari di truppa, è un concetto teoricamente eccellente. Trattisi di militare di truppa o d'ufficiale, deve nel consiglio giudicante essere rappresentato il grado, o il rango almeno, dell'accusato. E però, quando l'accusato sia un militare di truppa, almeno un militare di truppa deve aver posto nel tribunale chiamato a giudicare. Non discuto qui il principio della rappresentanza del grado: in fatto, parmi conveniente però, sotto ogni aspetto, che i giudici, come in Italia, abbiano possibilmente grado superiore a quello dell'accusato, anzichè essere suoi eguali, o, peggio, suoi inferiori. Ma, sopra tutto, non mi pare praticamente utile che dei militari di truppa abbiano parte al giudizio, allato agli ufficiali loro superiori. In primo luogo perchè non è possibile riconoscere in loro il grado di coltura, d'autorità e d'esperienza, necessario per coprire degnamente l'alto ufficio di giudice, specie in tema di reati non puramente militari. In secondo luogo perchè potrebbe forse dubitarsi dalla loro imparzialità, dato l'affetto pei camerati, se, d'altro canto, non vi fosse ragione invece di temere in loro esclusa ogni indipendenza di giudizio, in presenza specialmente degli ufficiali loro superiori. Ai giudici semplici soldati, che (per le leggi militari del 1683 ancor vigenti in Norvegia) stanno in piedi durante tutto il giudizio dietro ai loro *colleghi* ufficiali, preferisco, per la serietà della giustizia, il tribunale militare composto tutto d'ufficiali!...

Approvo eziandio che non si possa esser giudici dei Tribunali militari se non raggiunto almeno il grado di capitano. Un sottotenente, un tenente anche, siano pure intelligenti e colti, non possono, di regola, ritenersi provvisti di quella prudenza, di quella esperienza e di quella serenità di spirito che sono pur necessarie a pronunciare, come giudici inappellabili, nelle gravissime cause militari. E non si dica che, raggiunto il grado di capitano, si è già dimenticato quel po' di diritto penale militare appreso alla scuola militare. Anzi tutto, ciò non avverrà così facilmente quando anche questa importante materia sia insegnata a dovere nella scuola suddetta. Eppoi, la pratica e la serietà acquistate nel ser-



vizio militare da chi giunse al grado di capitano compenseranno, in ogni modo, questa pretesa deficienza. Approvo pure che, nei Tribunali militari per la truppa, due *almeno* dei giudici debbano essere ufficiali superiori (generalmente maggiori); ed anzi vorrei che il numero di tali giudici ufficiali superiori fosse portato a tre, su sette membri, di cui sei militari, del collegio, secondo la proposta poco innanzi accennata, per la quale si aggiungerebbe al tribunale un giudice colonnello o tenente-colonnello, corrispondentemente anche alla soppressione del presidente militare avente questo grado. Come un giudice ufficiale generale verrebbe ad aggiungersi, secondo la detta mia proposta, nel consesso giudicante degli ufficiali; senza temere poi menomamente, nei Tribunali permanenti come nei Tribunali speciali, il pericolo della influenza degli ufficiali superiori in grado sui loro colleghi. Parmi invece che si abbiano a modificare le norme relative ai giudici supplenti. Questi, generalmente in numero di quattro, vengono scelti, nei Tribunali permanenti, indistintamente fra gli ufficiali superiori o fra i capitani, e, pure senza distinzione di grado, son chiamati a surrogare i giudici effettivi mancanti. La legge non domanda poi espressamente che sia dimostrata la giustezza del motivo per cui il giudice effettivo si assenta, e di ciò si abusa in pratica, alternandosi a capriccio i giudici supplenti coi giudici effettivi, così che non di rado il Tribunale militare viene arbitrariamente costituito di tutti, o quasi, giudici supplenti. Onde un continuo e deplorabile cambiamento, tale da rendere anche ognor meno possibile il formare una costante giurisprudenza. Occorrerebbe dunque: stabilire, anzi tutto, per la maggiore dignità del tribunale, che gli ufficiali superiori non potessero venir surrogati da ufficiali inferiori; stabilire, poi, che nel verbale di dibattimento dovesse con documento risultare la piena legittimità degli impedimenti adottati dai giudici effettivi per i quali si fosse fatto luogo a surrogazione (1), all'incirca come è prescritto per l'atto di deliberazione del generale comandante la divisione di cui all'art. 6 del Regolamento organico. Ed egualmente, per i due supplenti assegnati ai Tribunali speciali degli ufficiali, che essi dovessero rivestire il grado medesimo degli effettivi da supplirsi; che dovessero gli effettivi giustificare legalmente l'addotto impedimento.

Proseguendo, a ragione si esige che gli ufficiali componenti il Tribunale militare sieno *in servizio effettivo*, non solo perchè

---

(1) Vedi in proposito, fra gli altri, MEL, *Il codice penale militare*, pag. 387.

detti ufficiali avranno così la pratica attuale dell'ambiente militare, ma anco pel maggior prestigio inerente a questa loro attualità di funzioni. Al che non si opponga che le occupazioni del servizio militare giornaliero distolgono in pratica gli ufficiali medesimi dal retto adempimento del loro ufficio di giudici. Il servizio militare ordinario si combina molto agevolmente col servizio giudiziario straordinario. Ed a malgrado di cotesto preteso inconveniente i pronunciati dei Tribunali militari sono in generale ben ponderati e giusti: ed ottimi saranno, si spera (per quanto umanamente è possibile), quando ad un giureconsulto ne venga affidata la presidenza, e si applichino le altre riforme in discussione. Del resto, al maggior prestigio dei giudici militari contribuisce anco, sia pure in minima parte, l'obbligo della grande tenuta, con sciarpa (art. 144 del Regolamento organico). E tale obbligo dev'essere mantenuto, non già per amore di teatralità, od in omaggio a idee di fasto militare da medioevo, ma semplicemente per accrescere la solennità dell'udienza militare.

È inutile aggiungere che approvo il limite minimo d'età pei giudici militari fissato ai venticinque anni, limite adottato da tutte le legislazioni militari moderne, e anco pei magistrati ordinari. Si comprende che alla posatezza del giudice è richiesto questo limite minimo. Non credo, d'altra parte, che, in qualsiasi arma, si troverebbero oggi dei capitani d'età inferiore agli anni venticinque.

Quanto alla designazione degli ufficiali che debbono sedere come giudici nella Commissione d'inchiesta (o nella *Commissione istruttoria* da me proposta) e nel consesso giudicante dei Tribunali permanenti, designazione la quale vien fatta dal comandante la divisione, secondo l'ordine di anzianità, in base ad apposita lista generale, io pure non so pienamente consentire in questo modo di nomina, e per un doppio ordine di considerazioni. Perchè esso non presenta garanzie sufficienti per l'accusato, in quanto rende, sia pur lontanamente, possibile l'arbitrio da parte del potere esecutivo, potendosi sapere *a priori*, in base alle tabelle d'anzianità, di quali individui, salvo impedimento, siano per comporsi i diversi Tribunali militari territoriali permanenti. Perchè l'ordine seguito di anzianità produce anche l'inconveniente che siano a preferenza chiamati a giudicare i militari di truppa quegli ufficiali appunto, che, per non essere stati ritenuti idonei alla promozione ai gradi superiori, presentano generalmente minori garanzie di capacità. D'altra parte, lasciare al generale comandante la divisione addirittura la *scelta* dei più atti alle funzioni di giudice, in base, ad esempio, ai riferimenti dei comandanti di



corpo, sarebbe dar adito all'arbitrio più assai che non pel sistema attuale, oltre alle difficoltà inerenti alla scelta medesima, tanto più se si adottasse tale sistema anche per la composizione dei Tribunali speciali. Poichè, adunque — secondo venne riconosciuto in tutti i paesi — non sarebbe praticamente possibile la nomina per decreto reale di tutti i giudici militari, come accade pei giudici ordinari, giacchè questo contraddirebbe alla voluta speditezza dei giudizi militari, un solo sistema resta ad accogliersi. È questo il sistema dell'estrazione a sorte sopra gli elenchi trasmessi dai comandanti di corpo che servono oggi alla compilazione della lista generale, e quindi alla designazione dei giudici dei Tribunali per la truppa. È evidente che tale sistema (in uso pei cittadini giurati, che hanno pur tanti punti d'affinità coi giudici militari) meglio d'ogni altro assicura l'indipendenza dei giudicanti. E tanto più dovrebbe il sistema medesimo adottarsi poichè esso è già in vigore pei Tribunali militari territoriali speciali. Ora, il far uso del metodo stesso d'elezione dei giudici per i tribunali dei soldati come per quelli degli ufficiali risponderebbe anco ad un principio di giustizia. Il sorteggio dovrebbe poi farsi, come ora, e colle stesse formalità oggi in uso per i Tribunali speciali, fra gli ufficiali residenti nella divisione quando il giudicabile non fosse ufficiale generale, e fra gli ufficiali generali dell'esercito aventi il grado e l'anzianità di cui alla tabella annessa all'art. 312 del Codice penale per l'esercito se il giudicabile avesse grado di generale. Con questa aggiunta, però, a maggior controllo della estrazione suddetta, che l'accusato, e non il solo rappresentante l'accusa, dovrebbe assistervi, a pena di nullità. E coll'avvertenza che, soppresso il presidente militare così nei Tribunali permanenti come nei Tribunali speciali, ma portato a sette il numero dei giudici, di cui sei militari, gli ufficiali indicati come presidenti nella ricordata tabella annessa all'art. 312 del Codice penale per l'esercito dovrebbero invece sedere come giudici.

Lodevole mi sembra la disposizione per la quale l'ufficio dei giudici, titolari o supplenti, presso i tribunali territoriali di truppa, è permanente, e dura un biennio. In nessun altro paese all'ufficio di giudice militare è segnata così lunga durata: tale durata essendo di un anno in Grecia e in Baviera, di sei mesi in Francia, Serbia, Rumania, Turchia e Russia, di quattro mesi in Portogallo; mentre i giudici militari sono nominati, in generale, per una sola udienza, o per una causa sola, in Norvegia, Danimarca, Inghilterra, Germania, Wurtemberg, Austria-Ungheria, Svizzera, Spagna, Svezia, Finlandia, Belgio, Olanda, ed agli Stati Uniti. Tuttavia,

ripeto, la disposizione della legge italiana mi sembra lodevole (purchè in pratica non sia resa illusoria, come già ebbi ad accennare), poichè appunto colla lunga pratica il giudice militare acquista la sicurezza di vedute indispensabile nell'esercizio del suo nobile ufficio. Questa permanenza in carica, inoltre, assicura meglio, in qualche guisa, l'imparzialità del giudice stesso, e, col favorire l'unità di giurisprudenza, e quindi l'eguaglianza di trattamento per tutti i rei, rafforza anco la disciplina militare. S'intende, invece, come i Tribunali speciali per giudicare gli ufficiali, anzichè essere permanenti, ed avere giudici fissi nominati per un biennio, si costituiscano volta per volta, e quindi siano composti di giudici che non siedono che per un solo affare.

Non parlo del prescritto giuramento, e, naturalmente, non posso non approvare le esclusioni dagli uffici giudiziari militari sancite dagli articoli 308 e 309 del Cod. pen. per l'esercito, al fine di garantire sempre meglio l'imparzialità dei funzionari della giustizia militare. L'art. 308 corrisponde agli articoli 746 del Cod. proc. pen. e 116 e 119 del Codice di procedura civile; e l'art. 309, collo stabilire nel modo più largo la esclusione da ogni giudizio su di un reato di colui che ebbe parte all'istruttoria, o che ebbe in qualsiasi modo a deliberare come giudice sul reato medesimo, accorda una garanzia negata dal Codice di procedura penale comune (1). Su questo punto la legislazione militare è dunque più illuminata e liberale che la legge ordinaria: vi hanno pertanto garanzie più che sufficienti per l'accusato, senza che gli si conceda alcun altro diritto di ricusa.

Quanto alla difesa davanti ai Tribunali militari, rigettiamo subito la vieta opinione per cui si vuole escluso ogni difensore, e particolarmente se avvocato, davanti ai giudici militari, come avviene di regola oggi ancora in Norvegia e in Danimarca. Rigettiamo egualmente il principio per il quale è nella facoltà dell'accusato militare di provvedersi o no di difensore. Il difensore non rappresenta solo l'interesse particolare dell'accusato, ma gli interessi generali della verità e della giustizia, e però, nelle cause militari, tutte abbastanza gravi, deve obbligatoriamente essere a fianco dell'accusato stesso. E, sempre per le medesime ragioni, nemmeno può riconoscersi il diritto di limitare la libertà della difesa davanti ai tribunali militari. Del resto, già accennai che, coerentemente alle altre proposte avanzate, anco il difensore, dinanzi ai tribunali

(1) Cfr. anche gli art. 298, 300, 408 del Cod. pen. per l'esercito, e l'art. 135 del Reg. organico, rispetto all'art. 198 del Cod. di proc. pen.



militari, dovrebbe essere (possibilmente) laureato in legge. Ciò si pratica, per analogia della procedura ordinaria, e però in modo esclusivo d'altra forma di difesa, nel Wurtemberg. Crederei poi che si dovessero ammettere alla difesa non i soli avvocati, da noi; ma anche i semplici procuratori, purchè laureati in legge e liberamente esercenti. E, all'udienza, esigerei la toga, come ho visto praticare in Francia, ad esempio: non, qui pure, per ridicola preoccupazione d'insignificanti esteriorità, ma per corrispondere alla solennità del tribunale giudicante. Escluderei poi, addirittura, il sistema di ammettere alle ardue funzioni di difensore un amico o conoscente qualsivoglia dell'accusato, sistema, peraltro, accolto, in modo esclusivo, in Isvezia e in Finlandia, e, in modo sussidiario alle altre forme di difesa, in Francia, in Grecia, in Rumenia, ed anche, implicitamente, nel Belgio, agli Stati Uniti d'America, e in Inghilterra dinanzi ai Consigli di guerra generali, essendo in questi ultimi paesi pienamente libera la scelta del difensore. Resta, da ultimo, il sistema dei difensori *militari*, capitani, o, più facilmente, ufficiali subalterni, come oggidì sono ammessi, soli, in Turchia, ed insieme coi difensori avvocati in Italia, in Francia, Svizzera, Spagna, Portogallo, Rumenia e Grecia, nel Belgio, agli Stati Uniti d'America, in Inghilterra dinanzi ai Consigli di guerra generali, e, secondo i casi, in Germania, in Baviera particolarmente, ed in Russia. Su questi difensori militari ecco il mio avviso. Ritenuta indispensabile l'assistenza di un difensore all'accusato militare, ma considerato, in pari tempo, come mal si regga l'istituto del difensore d'ufficio presso i tribunali ordinari, non so se si giovasse all'accusato militare sopprimendo in modo assoluto i difensori militari medesimi, e sostituendovi, nei casi ove l'accusato non ha mezzi di scegliersi un avvocato di fiducia, la difesa d'ufficio da prestarsi per turno dagli avvocati e procuratori. Credo anzi senz'altro preferibile, in ispecie ove si tratti di delitti puramente militari, un bravo ufficiale dell'esercito ad un avvocato di ufficio insufficiente, dacchè è risaputo a che cosa si riduce in pratica il turno suindicato degli avvocati e procuratori. Vorrei dunque, presso ogni Tribunale militare territoriale, costituita una specie di avvocatura dei poveri, componendola di uno o più ufficiali subalterni, a seconda dell'importanza del tribunale quanto al numero d'affari. E questi ufficiali vorrei scelti in modo stabile dallo stesso comandante generale la divisione, fra quelli, per ingegno, per attitudine speciale, per istudii di diritto iniziati o compiuti, ritenuti più atti alle funzioni della difesa. Per tal modo ai difensori militari così stabilmente designati non farebbero più difetto

nè il tempo, nè l'esperienza, nè la conoscenza delle leggi, come oggi qualche volta avviene; nè più vi sarebbe a temere di una lotta diseguale e infeconda fra loro e il pubblico accusatore. Nè, tanto meno, mancherebbero alla difesa militare in tal maniera costituita l'imparzialità e l'indipendenza, quando oggi ancora l'amore alla milizia, di cui il difensore fa parte, non esclude certo in lui il culto sereno della giustizia, e neppure è lecito ad alcuno, d'altro canto, impedirgli di esporre nei modi dovuti tutto quanto egli creda necessario nell'interesse de' proprii difesi.

Nulla mi rimane a dire in particolare dei Tribunali militari territoriali speciali, istituiti pel giudizio degli ufficiali. Le osservazioni fin qui fatte riguardano essi tribunali egualmente che i tribunali permanenti. S'intende, d'altronde, ch'essi vengano, quanto al grado dei giudici ufficiali, differentemente composti dai suddetti Tribunali permanenti, variando poi a seconda del grado dell'accusato. Questa distinzione di tribunali è in tutti i paesi sostanzialmente adottata. Senonchè, vi ha un tribunale che giudica i sott'ufficiali, caporali e soldati, e un tribunale che giudica gli ufficiali, come in Italia (e questo parmi il sistema migliore), in Spagna, nel Wurtemberg, in Serbia, Turchia, Svezia, Finlandia, Francia, Germania, Russia, Inghilterra, e agli Stati Uniti d'America; vi ha un tribunale giudicante i sotto-tenenti, sott'ufficiali, caporali e soldati, e un tribunale giudicante gli ufficiali di grado superiore, in Grecia e in Portogallo; vi ha infine un tribunale per tutti i militari fino al grado di capitano, ed uno per gli ufficiali di grado superiore, in Rumenia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Olanda, Austria-Ungheria. Solo in Svizzera ed in Baviera, ove funziona il giurì militare, non esiste la detta distinzione di tribunali. In alcuni paesi il tribunale superiore, destinato al giudizio degli ufficiali, è pur chiamato a pronunciare sui reati più gravi commessi dai sott'ufficiali, caporali e soldati, e funziona inoltre come tribunale d'appello dalle sentenze del tribunale inferiore.

Non posso dar termine a questi appunti senza parlare, sia pur brevemente, del *Tribunale supremo di guerra e marina* (1). È noto come esso sia destinato a conoscere dei ricorsi in nullità dell'accusato o del pubblico ministero contro le sentenze emanate dai Tribunali militari, e così dei ricorsi del Pubblico Ministero contro le sentenze delle Commissioni d'inchiesta (o, per me, delle *Commissioni istruttorie*) nei casi dell'art. 431 del Codice penale per l'eser-

(1) Vedi, in argomento, il bello studio del Vico: *Il Supremo Collegio nella riforma della legislazione militare*, pubblicato nella *Rivista Penale*, vol. XXX, pag. 133-145.



cito. Sulla questione se sia o no da ammettersi il diritto di gravame contro le sentenze dei tribunali militari credo inutile di soffermarmi. Per quanto si possa essere ossequenti al principio di disciplina militare, e però amanti del giudizio più semplice e più pronto, un tal diritto, in condizioni normali, non può senza pericolo negarsi. Ma il gravame si ammetterà poi anche sul merito, o soltanto in diritto?.. Io penso, col legislatore italiano, che dai pronunciati militari, come dal verdetto dei giurati, tranne i casi di revisione, non debba esservi appello; ma, per contro, riconosco qui pure la completa ammissibilità del ricorso in cassazione. Ciò premesso, sorge la questione ulteriore, se veramente sia necessaria una speciale Cassazione militare, o se non basti la Cassazione unica penale. Sostanzialmente, intanto, ammettono un Supremo Collegio militare per conoscere dei ricorsi in nullità quasi tutte le legislazioni penali militari più volte ricordate. E così questo Supremo Collegio (che in Italia io vorrei più propriamente e più semplicemente chiamato *Tribunale supremo militare*) prende nome di *Consiglio di revisione* in Francia, in Grecia, in Rumenia, e nel Wurtemberg, di *Corte suprema militare* in Russia e in Austria-Ungheria, di *Tribunale supremo di guerra e marina* (come in Italia) in Portogallo, di *Corte di cassazione militare* in Serbia, di *Tribunale militare di cassazione* in Svizzera, di *Consiglio di guerra generale* in Turchia. In Germania (Prussia, Germania Settentrionale e Baden), ed in Baviera, i ricorsi in cassazione sono di competenza dell'*Uditorato generale*, composto di più membri, in Danimarca del solo *Uditore generale*, in Inghilterra e negli Stati Uniti (in certi casi di possibile annullamento) del *Judge advocate general*. Nella Svezia ed in Norvegia dalle sentenze della Corte militare si ricorre in nullità alla Corte di cassazione civile, la quale però, in questo caso, giudica coll'intervento di due ufficiali superiori, in Finlandia vi hanno casi di ricorso al Senato, ma solo nel Belgio veramente si ricorre alla Cassazione comune, composta come d'ordinario. In Olanda poi vi ha appello dai Consigli di guerra all'Alta Corte militare, ma da questa non è ammesso ricorso in cassazione, ed in Spagna, non solo non si ammette ricorso in nullità, ma anche l'appello dalle sentenze dei Consigli di guerra al Consiglio supremo di guerra e marina è permesso solo se trattasi di condanna a pena capitale o perpetua.

Questo consenso quasi unanime delle legislazioni in vigore nell'ammettere un tribunale supremo militare, a cui potrebbe aggiungersi l'esempio delle cessate legislazioni militari italiane, di Toscana, di Sardegna e delle Due Sicilie (non dello Stato Ponti-

ficio); questo consenso e questo esempio sono già un argomento di qualche peso in favore della istituzione in discorso, in quanto provano il bisogno generalmente sentito che agli speciali tribunali dell'esercito e della marina sovrasti, come necessario completamento, una corte di cassazione speciale. Io accennai già in principio, riferendomi a tutto l'ordinamento giudiziario militare, anzi a tutto il diritto penale militare, come, per ora almeno, giudicassi più prudente il riformare che il distruggere. Debbo qui ripetere il concetto medesimo, malgrado che l'abolizione del Tribunale supremo militare sia richiesta da qualcuno pur anco fra i sostenitori dell'autonomia giudiziaria militare. Sta bene il far voti perchè un unico magistrato supremo abbia ufficio d'interprete della legge penale, senza eccezione per i codici militari, ma non deve dimenticarsi che tale eccezione ha fondamento, al solito, nella necessità pratica di serbare il dovuto prestigio dell'autorità militare; oltrechè le sentenze del Tribunale supremo potrebbero sempre, al caso, venir denunciate alla Corte di cassazione, nell'interesse della legge, a norma dell'art. 539 del Cod. pen. per l'esercito. Le lamentate discordanze di giurisprudenza, del resto, fra i due supremi collegi penali, l'ordinario e il militare, sono anche oggi ben poche e di non grande importanza, e andranno diminuendo ancora col modificarsi delle leggi penali militari d'ordinamento, di procedura e di diritto sostanziale, in coerenza anche alla corrispondente riforma dei codici comuni. Se il militare, accusato di un fatto colpevole, dev'essere, nell'istruzione e nel giudizio, a contatto sempre de' suoi superiori militari, e averli a suoi unici giudici, non può poi, allorchè si tratta di confermare od annullare il pronunciato di questi giudici militari, venir sottoposto all'ordinaria giurisdizione. Le decisioni della Cassazione ordinaria, per quanto illuminate, non avrebbero, rispetto alla speciale società militare, l'importanza che di regola vi si connette. Perciocchè, confermando, non accrescerebbero di molto, pei militari, il valore morale della prima sentenza; annullando, ferirebbero, più o meno direttamente, l'autorità militare, nella persona dei giudici militari, pur senza indurre nell'animo dei militari medesimi quella fiducia, che da loro si concede per contro ad un Supremo Tribunale con carattere militare. A ciò si aggiunga, senz'altro, l'utilità di un Tribunale supremo militare per il miglior andamento e per la maggiore celerità della giustizia militare in genere, osservando inoltre che, quanto alle spese a esso tribunale inerenti, si potrebbero forse in parte ridurre, e in ogni modo una notevole economia nella spesa per l'amministrazione della giustizia militare si otterrebbe colla ridu-



zione da 19 a 12 soltanto, quanti i Corpi d'armata, dei Tribunali militari di primo grado. Ma poichè, intanto, il giudizio in cassazione è giudizio essenzialmente di diritto (per quanto la separazione assoluta fra il diritto e il fatto non sia mai veramente possibile), occorrerà che questo Tribunale supremo, pure essendo militarmente costituito, faccia larga parte all'elemento giuridico puro, come sono per dimostrare.

Due parole prima, peraltro, per tenere l'ordine stesso seguito riguardo ai tribunali inferiori, del rappresentante il pubblico ministero. Parmi semplicemente logico che l'avvocato generale militare e i suoi sostituti (che a lor volta prenderebbero nome di *procuratore generale militare* e *sostituti procuratori generali militari*) debbano essere, come l'avvocato fiscale militare (o *procuratore militare*) ed i suoi sostituti presso i Tribunali militari territoriali, funzionari speciali, appartenenti alla speciale magistratura militare, equiparati ai gradi militari (e cioè, rispettivamente, al grado di tenente-generale e di maggiore generale), obbligati in udienza alla divisa. E mi parrebbe logico del pari, date le precedenti mie proposte, che a *sostituti procuratori generali militari* fossero promossi, e nominati con decreto reale, promiscuamente, i *procuratori militari* e i *presidenti dei Tribunali militari*, continuandosi così la carriera della magistratura militare, carriera in qualche modo parallela a quella della magistratura ordinaria, e che andrebbe dagli *uditori militari* fino al *procuratore generale militare*. Si comprende inoltre che i funzionari di segreteria del Tribunale supremo, che dovrebbero provenire essi pure dal personale inferiore, essendo nominati per decreto reale, siano equiparati al grado di ufficiali superiori, e obbligati in udienza alla divisa. Nulla delle ordinanze.

Venendo subito alla composizione del Tribunale supremo, ho già detto che vi deve aver larga parte, accanto all'elemento militare, l'elemento giuridico, e, anzi, l'elemento giuridico puro. Intendo per elemento giuridico puro un personale completamente borghese, scelto fra i magistrati togati; come, in parte, si pratica oggi in Italia. In Francia, invece, e così in Grecia e in Rumenia, il Consiglio di revisione si compone di tutti militari, in numero di cinque, ed egualmente in Serbia la Corte di cassazione militare. Altrove ai veri e propri militari s'accompagnano dei giureconsulti militari, provenienti, in generale, dal Corpo degli uditori militari. Così la Corte suprema militare si compone in Austria-Ungheria di sette membri, di cui cinque giureconsulti militari, e quella di Russia egualmente di sette membri, di cui uno almeno giureconsulto

militare; l'Uditorato generale in Baviera si compone di cinque membri, di cui quattro giureconsulti militari; il Consiglio di revisione del Wurtemberg di sette membri, di cui tre giureconsulti militari; e il Tribunale militare di cassazione in Svizzera di sette membri, di cui tre giureconsulti militari. In Germania poi l'Uditorato generale si compone di sette membri, tutti militari. Solo nel Portogallo, come in Italia, il *Tribunale supremo di guerra e marina* si compone di nove membri, di cui due giureconsulti puri.

S'intende di leggeri come non possa approvarsi che il Supremo Tribunale, chiamato a pronunciare sui ricorsi in nullità, e però a garantire la retta interpretazione della legge, l'applicazione legale delle pene, l'osservanza delle forme dovute, si componga di soli militari. Sono queste funzioni essenzialmente giuridiche, e, per ciò solo, male addicentisi a militari. Ma nemmeno mi sembra necessaria la presenza di giureconsulti militari, di funzionari, cioè, che alle cognizioni di diritto aggiungano carattere militare. E infatti dinanzi al Tribunale supremo, ove un nuovo esame del merito è possibile solo per via indiretta ed incompleta, non si vede il bisogno di cotesti speciali funzionari. Meglio le questioni giuridiche teoriche saranno sottoposte a persone scelte fra i magistrati ordinari dell'ordine più elevato, e competenti quindi in modo particolare; mentre, se di schiarimenti tecnici sia sentito il bisogno, questi potranno essere forniti dai membri del supremo collegio veri e propri militari: i quali ultimi, d'altra parte, rappresentano presso lo stesso supremo collegio gl'interessi della società militare, nel che appunto esso collegio principalmente si differenzia dalla Corte di cassazione ordinaria.

Per la natura del giudizio di cassazione, nel Tribunale Supremo le funzioni del presidente non sono più così importanti come nel vero e proprio giudizio dinanzi ai Tribunali militari, mentre poi l'elemento non militare vi è più largamente rappresentato. Per queste ragioni specialmente non può disapprovarsi che in Italia, come nella maggior parte degli altri paesi, la presidenza di esso Tribunale Supremo sia affidata ad un militare, tenente-generale o vice-ammiraglio. Nulla egualmente havvi a ridire sul numero dei giudici del Tribunale Supremo, che è di nove, compreso il presidente, per quanto possa sembrare eccessivo, e così sul numero dei giudici supplenti, che sono cinque. Per la validità delle deliberazioni basta però di regola il concorso di soli sette giudici: in Russia di tre soli sopra sette componenti la Corte suprema militare. Sta bene anco che tre soli siano i giudici militari, oltre il presidente, e siano ufficiali generali, appartenenti



due all'esercito e uno alla marina, e così che due soli dei giudici supplenti siano egualmente militari, appartenendo uno all'esercito ed uno alla marina. Data sempre la natura di tribunale di cassazione, può anche ammettersi che i suddetti ufficiali, anzichè essere in attività di servizio, siano, tutti o parte, in disponibilità od in ritiro; quelli però in servizio attivo sembrerebbero da preferirsi. Dei cinque giudici titolari non militari tre sono poi consiglieri di Stato e due presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello (di Roma), e così i tre giudici supplenti non militari sono scelti fra i consiglieri di Stato e della Corte d'appello. Per la validità delle deliberazioni si richiedono tre giudici militari, compreso il presidente, e quattro giudici non militari.

Giova qui fare un po' di storia. Il 27 dicembre 1855 il ministro della guerra Durando presentava al Senato piemontese un progetto di Codice penale militare in cui si proponeva l'istituzione di un *Tribunale superiore* composto di un tenente-generale, presidente, e di sette giudici, tre ufficiali generali e quattro *consiglieri della Corte di cassazione*. Questo schema di codice, salvo qualche modificazione, divenne il Codice penale militare sardo del 1.º ottobre 1859, in cui però si stabiliva che il *Tribunale Supremo di guerra* sarebbe composto di un presidente militare e di otto giudici, tre militari, tre *consiglieri di Stato* e due *presidenti di classe* o *consiglieri della Corte d'appello*. E l'unico motivo di tale variazione consisteva nel trasferimento della Corte di cassazione da Torino a Milano, per cui diveniva impossibile chiamare dei consiglieri di cassazione a comporre il Tribunale Supremo. Nel 1865 poi, dovendo la capitale, e con essa il Consiglio di Stato, trasportarsi da Torino a Firenze, mentre già si era ordinato il ritorno della Corte di cassazione da Milano a Torino, con la legge 12 aprile 1865, n. 2232, si autorizzava la continuazione della sede di esso Tribunale supremo in Torino fino al 1.º luglio 1866, e in pari tempo anche la nomina provvisoria a giudici di tanti *consiglieri di cassazione* quanti erano i *consiglieri di Stato* che dovevano cessare di farne parte. Finalmente il 28 novembre 1869 si approvavano i due codici penali militari vigenti, e la composizione del *Tribunale Supremo di guerra e marina* rimaneva la stessa che pel codice sardo del 1859. Ora, dei due sistemi quale il migliore? Quello del progetto del 1855, messo in pratica provvisoriamente per un anno circa un decennio dopo, o quello del codice del 1859, inizialmente adottato per ragioni *d'ordine locale*, ma tuttora mantenuto, essendo passato nei codici vigenti?... Mi par chiaro che il sistema preferibile è il primo: direi che i con-

siglieri di cassazione sono i naturali giudici del Tribunale Supremo. Il che non importa certo la fusione del Tribunale supremo nella Cassazione ordinaria, ma per contrario la presenza nel Tribunale supremo di cinque giudici effettivi (di cui quattro necessari per le deliberazioni), e di tre giudici supplenti, tutti ex-consiglieri di cassazione, accrescerebbe la solennità e l'importanza del supremo collegio militare, migliorandone la giurisprudenza. Chi assicura, invece, che i consiglieri di Stato chiamati a far parte del Supremo Collegio siano sempre scelti fra gli antichi magistrati, o fra i professori di diritto, o non piuttosto siano uomini politici, od alti funzionari amministrativi, ignari, o quasi, di dottrine giuridiche?... E anche, perchè chiamare all'alto ufficio dei presidenti di sezione o consiglieri d'appello, quando i consiglieri di cassazione, residenti essi pure alla capitale, si dimostrano, per dignità, per istudî, per ufficio, tanto più adatti a sedere come giudici nel Supremo collegio?...

Altra riforma urgente (a tacer d'altro) è quella relativa alla durata dell'ufficio di giudice del Tribunale Supremo. Ammettasi pure che i giudici del Tribunale Supremo siano nominati per decreto reale su proposta del Ministero della Guerra e di quello della Marina, previo concerto dunque col Guardasigilli, per quelli da scegliersi fra i consiglieri di cassazione. Ciò, però, che non può ammettersi si è che i giudici medesimi, sì civili che militari, possano, ad arbitrio del potere esecutivo, esser privati quando-chessia del loro ufficio, venendo *destinati ad altre funzioni fuori della capitale od altrimenti incompatibili*. È necessario che l'articolo 69 dello Statuto, che sancisce il principio della inamovibilità dei magistrati, trovi completa applicazione anche riguardo ai giudici del Tribunale supremo militare. Così, meglio assicurandosi la piena indipendenza della suprema magistratura militare italiana, se ne accrescerà insieme la dignità e l'importanza.

Da ultimo, quanto al difensore innanzi al Tribunale supremo, parrebbe bastasse ch'egli fosse avvocato, senza pretendere ancora la sua iscrizione presso la Corte di Cassazione o la Corte d'appello della capitale.

---